

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

ATTI ARCIVESCOVILI

Per la raccolta degli scritti del Servo di Dio

Paolo Pio Perazzo

In adempimento delle Apostoliche Prescrizioni, dovendosi raccogliere gli scritti che sono attribuiti al Servo di Dio Paolo Pio Perazzo - Terziario Francescano, ordiniamo ai fedeli di questa città e archidiocesi, i quali conservassero e sapessero che da altri si conservino scritti del detto Servo di Dio, o di propria mano, o da lui dettati, siano manoscritti, siano messi a stampa, di presentarsi fra lo spazio di un mese nella nostra Curia Arcivescovile a darne l'opportune notizie, per adempierne poi la giuridica consegna sotto le consuete pene spirituali.

Quei fedeli che per devozione volessero tenere presso di loro gli originali, ne potranno rilasciare copie autentiche.

Siamo sicuri che tutti seconderanno le somme diligenze che adopera la Santa Sede nelle cause di Beatificazione e di Canonizzazione dei Servi di Dio, le quali sono le più rilevanti nella Cattolica Chiesa.

Torino, dal Palazzo Arcivescovile, 4 novembre 1927.

* GIUSEPPE Cardinale Arciv.

Per la festa della Buona Stampa

Raccomando vivamente a tutti i RR. Parroci e Rettori di Chiese la celebrazione, già usuale fra noi, nella terza domenica di Avvento della Festa della Buona Stampa, che avrà anche quest'anno carattere di *Giornata del Vangelo*, nella quale desidero che venga fatto conoscere e stimare il Santo Vangelo e si introduca nelle famiglie la pia lettura del medesimo.

Raccomando pure grandemente la colletta della Buona Stampa, ordinata in questa stessa domenica dal nostro calendario, tanto più quest'anno in cui la Società Diocesana ha particolare bisogno per sostenere il nostro Settimanale Diocesano L'Armonia.

Torino, 1 novembre 1927.

* GIUSEPPE, Card. Arcivescovo.

Per l'Armonia

E' mio preciso volere che tutti i RR. Parroci si interessino della diffusione del *nostro settimanale Diocesano* L'Armonia specialmente tra i membri delle Associazioni Cattoliche Parrocchiali, maschili e femminili, essendo esso l'unico organo ufficiale di tutte le nostre Federazioni Cattoliche Diocesane, a cui è pertanto necessario e doveroso per tutti assicurare colla massima propaganda la vita per il bene e lo sviluppo del movimento cattolico in Diocesi.

* GIUSEPPE, Card. Arcivescovo.

ATTI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

€ COMUNICATI DIOCESANI

Trasferimenti

TUNINETTO Teol. Lorenzo dal Santuario di Moretta a Beneficiato in Villafranca Piemonte.

COSTA Teol. Dottor Paolo da Vice Parroco a Bruino a Vice Parroco a Pianezza.

SCURSATONE D. Lorenzo da Cappellano a Corio a Vice Parroco a Cafasse.

Necrologio

ODDENINO Teol. Michele, di Piosasco, Vice Parroco alla Motta di Cushmana, d'anni 38, m. 2 ottobre 1927.

ARATO Mons. Teol. Bernardo, Cavaliere dei Ss. Maurizio e Lazzaro, di Buttigliera d'Asti, Vicario Parr. e For. di Cavour, d'anni 74, m. 6 ottobre 1927.

AUDO-GIANOTTI D. Domenico, di Barbania, Vice Parroco a Cafasse, di anni 26, m. 30 ottobre 1927.

Avvisi urgenti ai RR. Parroci

I RR. Parroci che hanno la congrua si compiacciano di mandare alla Curia Arcivescovile, non più tardi del **20 Novembre pr.**, *il nome del Vicecurato o dei Vicecurati* che vivono in Parrocchia a spese del Parroco, e ciò agli effetti della Congrua.

Ancora si pregano i RR. Parr. che non ancora consegnarono le Messe del 1.^o semestre 1927 per l'Assistenza al Clero povero, di farlo prima del 15 pr. novembre.

COMMISSIONE DIOCESANA PER L'ARTE SACRA

La Commissione porge un riverente ringraziamento a S. E. il Cardin. Arcivescovo per essersi degnato di sottoporre all'esame ed all'approvazione il progetto di restauro della Chiesa dell'Immacolata Concezione, annessa all'Arcivescovado, affidandone la direzione al rev.mo Presidente anche nei suoi più minuti particolari. Confida che l'esempio dato dall'amatissimo Pastore sia imitato da *tutti* i RR. Parroci e Rettori di Chiese e sieno così osservate le Prescrizioni Pontificie e Diocesane.

Varie Ditte insistettero presso la Commissione per ottenere il permesso ai loro disegnatori tecnici di visitare i paramenti delle Chiese onde copiare o rilevare il disegno di stoffe antiche. La Commissione credette opportuno negare tale autorizzazione per gli inconvenienti che ne deriverebbero e per la tutela del patrimonio sacro: un disegno inedito accresce la preziosità della stoffa ed ha per se stesso un alto valore commerciale. I RR. Parroci sono pregati di attenersi a questa proibizione, e chiedere sempre, a chi domanda di visitare gli arredi o paramenti, la tessera di riconoscimento rilasciata da S. E. il Cardinale Arcivescovo.

La Commissione approvò:

Il disegno dei banchi della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Scala. Il progetto per restauro della Chiesa parrocchiale di Grosso.

UNIONE MISSIONARIA DEL CLERO

V Settimana Missionaria di carattere culturale

La Direzione Diocesana di Torino dell'Unione Missionaria del Clero ha partecipato alla V. Settimana Missionaria, nel Collegio dei PP. Oblati di Rho, dal 19 al 24 Settembre, inviando un proprio Delegato.

Come è ben noto, essa fu indetta dal Consiglio Centrale dell'Unione stessa, sotto gli auspici di S. Em. il Cardinale Eugenio Tosi, Arcivescovo di Milano.

La Presidenza onoraria era composta da S. Ecc. Mons. Ruggero Bovelli Vescovo di Faenza e Modigliana e da S. E. Mons. Alessandro De Giorgi Presidente Comm. U. M. d. Clero di Milano. La Presidenza effettiva era tenuta dal Rev.mo Mons. Luigi Drago Direttore Nazionale dell'U. M. d. Clero e dal Direttore Diocesano di Milano M. R. Sac. Luigi Ghezzi. Le lezioni che si susseguirono, quattro ogni giorno, furono una lampante dimostrazione del progresso degli studi di missionologia. Di carattere vario, ma sempre contenuti nel proprio ambito gli argomenti: storia delle Missioni, configurazione dei campi di evangelizzazione, statistica di varie categorie, speranze e difficoltà nel cammino dell'espansione missionaria, infine della necessità di coordinazione nella organizzazione missionaria delle retrovie.

I valenti maestri trattarono rispettivamente i loro argomenti con competenza, destando il massimo interessamento. Si susseguirono: il Padre Cordovani O. P., l'On. Filippo Meda, il Prof. Ballini dell'Università C. Pagani e Tragella Missionari Apostolici, D. Vismara e Don Mancini della Pagani e Tragetta Missionari Apostolici, D. Visnara e Don Mancini della P. S. Salesiana ed il Sacerdote Dottor Zinato.

Al termine del ciclo delle lezioni con unanime consenso venne approvato il seguente deliberato: « *I Direttori diocesani dell'Unione Missionaria del Clero convenuti a Milano per la V. Settimana Missionaria; confortati nello spirito sacerdotale mercè la fraterna convivenza, vicendevole preghiera e quotidiana meditazione; udite le dotte relazioni svolte sui temi predisposti nel programma; convinti del bisogno di una cultura missionaria più vasta e più completa e del dovere di zelare in ogni miglior modo gli interessi delle Missioni in mezzo al popolo, consci infine dei propri doveri quali Direttori Diocesani e della relativa responsabilità; Deliberano:*

1.o di impegnarsi perchè i Sacerdoti della propria diocesi vengano illuminati sul problema missionario, sua importanza e sua urgenza, mediante conferenze, convegni e stampa.

2.o di curare in ogni miglior modo l'iscrizione alla Unione e la relativa riscossione delle quote annuali.

3.o d'intensificare la propaganda in mezzo al popolo per interessarlo della conversione degli infedeli, mediante specialmente l'adesione alle Opere Missionarie Pontificie.

4.o di far funzionare con regolarità il Segretariato Missionario Diocesano e di costituire le Commissioni Missionarie Parrocchiali.

5.o in fine, proponendo di favorire le vocazioni missionarie, mandano un'entusiastico saluto, ai missionari ed alle suore missionarie, col proposito fermo di assisterli nell'esercizio del loro santo ministero colla preghiera e colla collaborazione fraterna e generosa.

Il Presidente Comm. Arc. U. M. d. C. di Torino
C. BARTOLOMEO GIUGANINO.

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Per il settimanale cattolico diocesano

E' ormai penetrato nel convincimento di tutti, che l'archidiocesi di Torino ha bisogno, e non può fare a meno di un Settimanale Cattolico Diocesano, quale del resto possiede ogni Diocesi, settimanale cioè che tratti dei problemi di Azione Cattolica *diocesana*, che sia l'organo di tutti i centri *diocesani* di azione cattolica, quali sono appunto la Giunta e le Federazioni, nelle loro varie branche, le quali hanno per questo necessità di dare attraverso al giornale ordini e direttive alle associazioni dipendenti ed ai loro membri; che sia fedele e completo specchio del movimento cattolico in *Diocesi* e ne dia contezza a tutti i cattolici *diocesani*.

E' in forza di questa necessità grave, anzi impellente, che l'Autorità Ecclesiastica lo scorso anno ha affidato la pubblicazione dell'« Armonia » alla Società Diocesana della Buona Stampa, la quale in obbedienza l'ha accettata per la stessa ragione, pur sapendo di andare incontro a gravi sacrifici.

Questa verità appare poi evidente a chiunque esamini il giornale nella sua nuova fattura. L'« Armonia » di oggi infatti col suo abbondante contenuto di trattazioni, di direttive, di corrispondenza diocesana in ogni settimana ci fa sentire maggiormente quale ne fosse il bisogno, e quale grande lacuna essa venne a colmare.

E non soltanto una lacuna venne a colmare, ma riuscì pure a risolvere un problema, dirò più chiaramente a comporre un grave dissidio che da parecchi anni si trascinava con dolore di tutti e con pregiudizio non lieve del bene comune.

La Società Diocesana della Buona Stampa è lieta oggi di avere composto questo dissidio (come ne saranno lieti tutti i buoni) coll'affidare la direzione de l'« Armonia » al Presidente della Federazione Giovanile, la quale mentre ha trovato in questa soluzione un giusto soddisfacimento alle sue aspirazioni, temperate dalle esigenze delle altre Federazioni, collaborando col suo Presidente ci dà un giornale che ha un carattere suo proprio, originale, mentre è reso veramente interessante per tutti i cattolici organizzati.

S. E. il Card. Arcivescovo che fin dall'inizio ebbe più volte a benedire questo foglio ed a raccomandarne la diffusione, fu profondamente confortato quando seppe che anche i giovani avevano aderito ad esso, e l'« Armonia » sarebbe quindi stata nell'avvenire l'organo vero, reale e completo di tutto il movimento cattolico in diocesi.

Per questo oggi S. E.za anche con maggior ragione e più sicura fidanza ritorna a raccomandare l'*Armonia*, settimanale *diocesano*, il quale dopo tutto è giornale Suo e di nessun'altro, La Società Diocesana della Buona Stampa, a cui venne affidata, non ne detiene che l'amministrazione e, se si vuole anche la proprietà in faccia alle pubbliche autorità, restando attraverso il Consiglio Direttivo della B. S. alle sue complete dipendenze.

La volontà precisa di S. Em.za, la conoscenza chiara e precisa del bisogno del settimanale cattolico *diocesano*, ed il suo diritto alla esistenza alla vita, alla vitalità, impongono a tutti logicamente e necessariamente l'obbligo di *sostenerla e di diffonderla*.

Anzi tutto di *sostenerla*. Ho detto precedentemente che la Società Diocesana della B. S. accettando l'incarico del giornale sapeva che andava incontro a gravi sacrifici. Questi erano principalmente finanziari. Riceveva un giornale in forte passivo e prevedeva che questo sarebbe continuato in più o meno grave misura, pure nel corrente anno. La Società della B. S. si è impegnata a coprirlo, e lo coprirà coi proprii *introiti* annuali nella maggiore proporzione possibile, limitando così ogni altra propaganda ed azione, e colle *offerte* di persone benevoli. Per questo essa ha pur bisogno della preziosa e valida cooperazione dei RR. Parroci, particolarmente per una abbondante colletta della B. S. e per eventuali speciali offerte a sostegno del settimanale diocesano.

Ma più ancora del contributo l'« Armonia » ha bisogno di una larga *diffusione* per assicurare la sua vita, meglio la sua vitalità avvenire. Dal preventivo che ho presentato al Consiglio Direttivo della B. S. la sera del 20 ottobre u. s. occorrono nel 1928 per raggiungere il pareggio nel bilancio de L'Armonia da 8000 a 10000 abbonati. Se non si raggiunge questa cifra ci troveremo ancora nel passivo che bisognerà colmare nuovamente in altro modo. E la Società della B. S. colmerà certamente questo nuovo disavanzo, che sarà molto minore di quello del corrente anno. E ciò dico per rassicurare tutti quelli che si accingono alla propaganda, sulla continuità del giornale. L'impiego però forzato degli introiti della B. S. doveroso e sicuro se necessario, costituisce un grave danno, perchè impedisce lo svilupparsi e l'iniziarsi di molte opere ed iniziative della Società Diocesana, il che è interesse comune di evitare.

Ad ogni modo o presto o tardi bisognerà arrivare a quella diffusione che è necessaria alla vitalità del giornale. Dovremo dunque diffonderlo, e primieramente tra gli organizzati, tra i membri cioè delle associazioni maschili e femminili. E' chiaro, le Presidenze delle Federazioni diocesane agiranno in questo senso presso le associazioni dipendenti, in questo senso abbiano la bontà di agire colla loro autorità, colle loro sollecitazioni tanto in adunanze come privatamente presso i soci, i RR. Parroci e gli Assistenti Ecclesiastici delle Associazioni. Qualora in tutte le parrocchie, ed in tutte le associazioni si facesse un serio lavoro di penetrazione del settimanale diocesano tra i membri delle associazioni cattoliche, maschili e femminili, un forte contingente ne verrebbe di abbonati, tale da formare una buona base finanziaria. Sarà però sufficiente? Si raggiungerà con esso la cifra necessaria alla vitalità del giornale? Vi è molta ragione di dubitare, molti anzi ritengono di no. In questa dolorosa previsione la Società Diocesana della B. S. si affida alla prudenza ed alla saggezza dei RR. Parroci, affinché là dove possono e credono opportuno e nella misura che stimano conveniente, vedano di introdurre il settimanale diocesano anche nelle famiglie cristiane della parrocchia, che vivono fuori del campo dell'Azione Cattolica. Ne avrà vantaggio non soltanto il nostro giornale a cui verrà assicurata la vita, ma le stesse famiglie che apprenderanno a conoscere il movimento cattolico nostro, ed anche le Federazioni diocesane, che vedranno così più aperta la via, meglio preparato il terreno al nascere ed allo svilupparsi delle associazioni locali.

Can. Giovanni Savio

Direttore della Società Diocesana Buona Stampa

ATTI DELLA SANTA SEDE

Nuova Preghiera indulgenziata a Maria Santissima Regina della Pace

« O Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra amantissima, che per la vostra maternità divina meritaste di partecipare alla prerogativa di regalità universale tutta propria del divin vostro Figlio; noi, vostri umilissimi servi e figli devoti, confortati ci sentiamo al pensiero che, come piacque al Redentore dell'uman genere di farsi annunziare dai Profeti e dagli Angeli di Betlemme col nome di *Re Pacifico*, così grato ed accetto abbia ad essere a Voi il sentirvi da noi chiamata ed onorata col titolo, che tanto si addice al vostro cuore materno, di *Regina della Pace*; è una invocazione che fervida erompe dai nostri cuori. Possa la vostra potente intercessione allontanare dai popoli le discordie e gli odii, volgendo gli animi nelle vie di fratellanza e di pace, che per la comune prosperità e salvezza Gesù venne ad insegnare e inculcare fra gli uomini, e nelle quali la Santa Chiesa non cessa di dirigere i passi nostri. Degnatevi, o gloriosa Regina, di guardare con occhio benigno e coronare di felici successi le paterne sollecitudini che il Sommo Pontefice, Vicario in terra del vostro divin Figlio, costantemente adopera nel chiamare e tenere unite le genti intorno al centro unico della salvatrice Fede, e fate che anche a noi, filialmente sottomessi al comune Padre, sia dato di corrispondere ai suoi salutar intenti. Illuminate su gli intenti medesimi i reggitori della Patria, avvivate e mantenete la concordia nelle nostre famiglie, la pace nei nostri cuori, la carità cristiana nel mondo. E così sia »

(300 giorni d'indulgenza ogni volta che si reciterà detta preghiera: plenaria una volta al mese. — Breve di S. S. Pio XI, 13 luglio 1927).

La nuova Indulgenza plenaria per la recita del S. Rosario

In perpetua memoria. Nella Basilica di San Domenico, in Bologna, si celebrerà nei prossimi giorni un solennissimo Congresso Eucaristico, che, confidiamo, gioverà sommamente ad eccitare ed aumentare la pietà dei fedeli verso il SS. Sacramento della Eucaristia. E pertanto il Maestro Generale dell'Ordine dei Predicatori, atteso che le adunanze del Congresso avranno luogo nella magnifica Basilica appartenente al Suo Ordine, nella quale si conserva con grande devozione il Corpo del Fondatore, Ci porge viva preghiera di concedere un'Indulgenza particolare dal tesoro della Chiesa nella presente circostanza memoranda e fausta, ai fedeli che reciteranno il Rosario della B. V. Maria, istituito dal Patriarca San Domenico in onore della Madre di Dio, innanzi all'Augusto Sacramento di N. S. Gesù Cristo, nascosto sotto i veli Eucaristici.

Davanti alle quali suppliche, Noi, vedendo chiaramente quanto sia opportuna la concessione di questa Indulgenza, che traendo una sola origine e da S. Domenico e dalla devozione Eucaristica, resterà un ricordo speciale e monumento del Congresso Eucaristico di Bologna, del quale la menzionata Chiesa di San Domenico sarà in certo qual modo il centro, abbiamo stabilito di annuire, e così aumentare la solennità del pio avvenimento con una prova singolare del Nostro amore.

Trattata pertanto la cosa col diletto Figlio Nostro il Penitenziere Maggiore, Card. di S. R. C., dalla misericordia di Dio Onnipotente, con la autorità dei BB. Pietro e Paolo, Suoi Apostoli, concediamo in perpetuo e *toties quoties* — Indulgenza plenaria — e misericordiosa remissione nel Signore a tutti e singoli i fedeli che, pentiti e confessati, e accostandosi alla Santa Comunione nel debito modo, reciteranno devotamente una terza parte del Rosario della B. V. Maria, davanti al Sacramento del Sacratissimo Corpo di Cristo, o esposto alla pubblica venerazione, o conservato entro il tabernacolo.

Nonostante le disposizioni contrarie. Questo decretiamo, ordinando che la presente Lettera sia e rimanga sempre stabile, valida ed efficace: e che abbia ed ottenga i suoi effetti pieni ed integri; e che giovi ampiamente a tutti quelli ai quali appartiene e può appartenere, ora ed in avvenire; e così deve giudicarsi e ritenersi: e sarà irrita fin d'ora e nulla qualunque cosa si attentasse in contrario sopra tali disposizioni, da chiunque e da qualsiasi autorità, sia scientemente, sia involontariamente.

Dato in Roma, presso San Pietro, sotto l'anello del Pescatore, il 4 settembre 1927, sesto del Nostro Pontificato.

P. Card. GASPARRI.

SUPREMA S. C. DEL S. OFFICIO

Sulla partecipazione ai Congressi per l'unione di tutti i cristiani

Benchè sia già stato tenuto il Congresso di Losanna, i sottoposti documenti conservano tutto il loro carattere di attualità.

L'*Osservatore Romano* del 10 luglio c. a. pubblicava:

« In occasione del Congresso che si terrà a Losanna, in Svizzera, dal 3 al 21 del prossimo mese di agosto, è stato presentato alla Suprema S. Congregazione del Sant'Ufficio il dubbio seguente:

« Se sia lecito ai cattolici intervenire o prestare favore ai Congressi, alle adunanze, alle conferenze, od alle associazioni degli acattolici che mirano a riunire con un unico vincolo di religione tutti coloro che comunque si attribuiscono il nome di cristiani ».

Nella Congregazione Generale di Feria IV, 6 luglio 1927, gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali, Inquisitori Generali in materia di fede e di costumi, decretarono di rispondere:

« *Negativamente*, e doversi stare del tutto al Decreto emanato da questa stessa Suprema S. Congregazione il 4 luglio 1919 circa la partecipazione dei cattolici alla Società istituita per promuovere l'unione della Cristianità ».

Dato a Roma, dal Palazzo del Sant'Ufficio, 8 luglio 1927.

F.to LUIGI CASTELLANO - Notaio.

Il Decreto a cui si accenna in questa risposta, è riportato in *Acta Apostolicae Sedis* (1919, n. 9, pag. 309) e dice: « Nella Congregazione Generale della Suprema S. Congregazione del S. Ufficio, tenuta il 2 luglio 1919 al dubbio proposto: « Se le Istruzioni della stessa Suprema S. Congregazione date il 16 settembre 1864 circa la partecipazione dei cattolici a certa società eretta a Londra, per procurare, come vanno dicendo, l'unione della cristianità, siano da applicarsi e da osservarsi dai fedeli anche per la loro partecipazione a qualunque adunanza o congresso sia pubblico che privato, indetti da acattolici che si propongono di procurare l'unione di tutte le confessioni che si dicono cristiane »; gli E.mi e Rev.mi Cardinali Inquisitori Generali fecero rispondere: « *Affermativamente*, e stabilirono che do-

vesse di nuovo pubblicarsi nell'organo ufficiale della S. Sede la sopra ricordata lettera, assieme con altre inviate a certi Puseisti inglesi in data 8 novembre 1865 ». La Santità di N. S. P. Benedetto XV il 3 dello stesso mese ed anno, nella solita udienza all'Assessore del S. Ufficio, si degnò approvare e confermare la risposta degli Eminentissimi Padri.

A questo Decreto sono allegati: 1.o La lettera della S. Cong. del S. Ufficio a tutti i Vescovi dell'Inghilterra del 16 settembre 1864 (A. A. S., 1919, pag. 310); 2.o La lettera ad alcuni Puseisti inglesi dell'8 novembre 1865 (ivi, pag. 312).

S. C. DEL CONCILIO

Circa le Messe di Confraternite in chiese di Religiosi

Risposta ora pubblicata dal *Monitore Ecclesiastico* nel fascicolo del settembre 1927.

Dioecesis M. (*per summaria precum*: 10 dicembre 1921). — L'Ordinario di M. riverentemente espone alla Sacra Congregazione del Concilio:

« Che con rescritto della Sacra Congregazione del Concilio del giorno « N.N. n. N., venne autorizzato a fare una fusione dei legati di Messe « fondati nella sua diocesi, per ciascuna parrocchia o centro, di maniera che « l'Ufficio incaricato per la distribuzione di Messe, commetta ai diversi sacerdoti la celebrazione di un determinato numero di Messe con l'intenzione *ad mentem foundationis prout de iure*.

« Che onde mettere in pratica tale fusione l'Oratore venne pure munito, mediante il succitato rescritto, della dispensa dagli obblighi di tempo e di luogo, ferma l'osservanza dell'Altare privilegiato.

« Atteso pertanto il permesso, non che la diminuzione del numero delle Messe, quale necessaria conseguenza dell'aumento dell'elemosina come stabilita per l'altro decreto della Sacra Congregazione Concistoriale del 7 settembre 1919, per cui si ebbe pure una marcata deficienza nelle Messe manuali, riverentemente domanda a costesta Sacra Congregazione:

« I. Le fondazioni di Messe amministrate da Confraternite soggette all'Ordinario, ma erette nelle chiese dei Religiosi, debbono essere comprese con quelle per le quali si ottenne la fusione e quindi ancora la relativa dispensa dagli obblighi di tempo e di luogo?

« In caso affermativo,

« II. a) La celebrazione di dette Messe dev'essere riservata ai Religiosi, quando la fondazione non chiama direttamente i Religiosi per detta celebrazione, ma assegna soltanto la loro chiesa? E in caso negativo ad a):

« b) Dove nella fondazione non si parla nè di persone nè di luogo, ma si affida unicamente l'amministrazione alla Confraternita, può l'Ordinario disporre della celebrazione delle Messe a favore del clero secolare?

Inoltre,

« c) Per le Messe non fondate, solite commettersi da dette Confraternite, e per quelle che vengono celebrate per confratelli e consorelle defunti, come deve diportarsi l'Ordinario, può egli disporne a favore del clero secolare, o deve riservarle pei Religiosi nella cui chiesa è eretta la Confraternita? »

Quare, etc.

Gli Em.mi Padri, nella plenaria del 10 dicembre 1921 rescrissero:

Ad primum: *Negative*. Ad secundum: *Provisum in primo*.

La qual risposta fu confermata dal S. P. e comunicata successivamente all'Ordinario.

Il Monitore Ecclesiastico (l. c.) fa seguire queste annotazioni:

Interessante ci sembra la risoluzione per la precisazione di alcuni concetti giuridici. Anzitutto osserviamo che il dubbio è ristretto alle Confraternite erette nelle chiese dei Regolari, cioè a quelle che hanno già personalità giuridica distinta (cfr. can. 686, 687, 691). Infatti le pie unioni e altri sodalizi non costituiti « ad modum organici corporis » (c. 108), non avendo esistenza giuridica distinta, i beni temporali e anche i legati ad essi iscritti, s'intendono senz'altro riferirsi alla Religione o altra persona morale nella cui chiesa si trovano: quindi su di esse il Vescovo non poteva aver dubbio nè far questione alcuna.

Quanto invece alle Confraternite e altri enti morali eretti nelle chiese di Regolari, il dubbio, prescindendo dal tenore del rescritto, era ben fondato. Invero esse hanno personalità giuridica distinta dalla Religione, che possiede la chiesa, e non par dubbio, dal complesso dei can. 691, 717, paragrafo 2; 1525, parag. 1, che esse, per la loro amministrazione sono soggette all'Ordinario; lo stesso, can. 690, paragrafo 2, che eccettua dal diritto di visita quelle sole « quae vi privilegii apostolici a religiosis exemptis » institutae sunt in suis ecclesiis » lo fa soltanto « quod attinet ad ea quae internam disciplinam seu spirituales associationis directionem spectant ». Pertanto anche di esse deve darsi il resoconto amministrativo all'Ordinario del luogo (c. 1525); e non può neppure pensarsi che da questo resoconto vadano esclusi i legati di Messe. Quindi sembra indubitabile che anche dei legati di Confraternite erette in chiese di Regolari esenti, il resoconto annuo debba darsi all'Ordinario del luogo: e forse altrettanto certo che anche il supero di Messe, a norma del can. 841, paragrafo 2, debba versarsi al medesimo: « Ordinariis suis ».

Ma qui si trattava di altro: non del diritto comune, bensì d'un diritto eccezionale, per cui tutte le Messe fondate venivano concentrate e fuse in un ufficio centrale, e quindi trasformate *ab initio* in *ad instar manualium* (can. 826, paragrafo 2). Era dunque in potestà di chi concedeva tale eccezionale forma di amministrazione, estenderla o no ai Religiosi. Nel caso la Sacra Congregazione non ha trovato ragioni sufficienti, neppure nella scarsità di elemosine cui ha dato origine la falcidia operata nelle Messe fondate.

NOTE GIURIDICO-ECONOMICHE PER IL CLERO

Provvedimenti di sgravio nelle imposte e nelle tasse.

Col decreto 12 agosto 1927, n. 1463 vennero concesse agevolazioni in materia di tasse sugli affari e d'imposte dirette, che è interessante avere sott'occhio.

Imposte fondiarie

Per gli esercizi finanziari 1927, 28, 29 e 29-30, l'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati è ridotta del 25 per cento.

I calcoli necessari per determinare le riduzioni a favore dei singoli contribuenti già iscritti nei ruoli dati in riscossione, saranno eseguiti dagli stessi esattori.

La commisurazione delle sovrimposte provinciali e comunali continuerà

ad effettuarsi in base alle aliquote della imposta erariale attualmente in vigore e perciò tali sovrimposte non saranno diminuite.

Qualora per effetto delle riduzioni degli affitti disposte dal regio decreto 16 giugno 1927 n. 946 il proprietario di un fabbricato dato in affitto venga a riscuotere una pigione annua inferiore al reddito accertato per il fabbricato stesso ed assoggettato all'imposta compete al detto proprietario una corrispondente riduzione del reddito, il quale, in nessun caso potrà superare il fitto effettivamente percepito.

La riduzione del reddito avrà effetto dal 1 luglio 1927

Per ottenere tale riduzione del reddito, il proprietario del fabbricato dovrà presentare entro il 31 dicembre 1927 apposita domanda all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione è situato l'immobile ed unire alla medesima la prova della diminuzione del reddito producendo: 1.º il contratto di affitto sul quale devono essere apportate le riduzioni stabilite dal regio decreto 16 giugno 1927, n. 948.

2.º una dichiarazione dell'inquilino attestante che le riduzioni sono state concesse, ovvero la decisione del Pretore, se l'inquilino ne ha provocato la sentenza per la determinazione del canone di affitto. Quando manchi il contratto d'affitto e le parti siano d'accordo circa l'ammontare dell'affitto da corrispondersi dal 1 luglio 1927, sarà sufficiente una dichiarazione sottoscritta, dal proprietario e dall'inquilino comprovante le misura dell'affitto convenuto.

L'ufficio delle imposte ha facoltà di chiedere che sia confermata con giuramento la dichiarazione predetta. In quanto non è diversamente disposto dal presente decreto rimangono ferme le norme ordinarie, che disciplinano le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati.

La quota di detrazione dal reddito dei fabbricati, che per l'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, era di un quarto del reddito, col presente decreto è invece elevata ad un terzo del reddito stesso *con effetto dal 1.º gennaio 1928.*

Imposta sui redditi agrari

E' accordato l'abbuono del cinquanta per cento dell'imposta sui redditi agrari a carico dei proprietari di fondi rustici e dei coloni e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari di detti fondi, *con decorrenza dal 1.º luglio 1927.*

Per l'imposta sui redditi agrari i calcoli necessari per determinare le riduzioni a favore dei contribuenti già ascritti nei ruoli dati in riscossione saranno eseguiti dagli esattori.

Imposta di ricchezza mobile

A decorrere dal 1.º gennaio 1928 le aliquote d'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *A redditi di puro capitale* e *C 2 (stipendi e competenze ai dipendenti della aziende private, p. es. ai vicecurati)* sono ridotte rispettivamente dal 22 al 20 per cento e dall'11 al 9 per cento.

A decorrere dal 1.º gennaio 1928 per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B (misti di capitale e lavoro; industriali e commerciali)* e *C 2 (stipendi, pensioni, assegni e vitalizi)* a carico di società e ditte private, aventi la sede principale in Italia e succursali fuori del territorio nazionale, non si tiene conto del reddito prodotto all'estero, nè degli stipendi ed altri assegni di ogni genere quivi corrisposti, ogni qual volta le società e ditte conservino gestione distinta per le succursali suddette e producano all'ufficio delle imposte regolari contabilità, corredate

da ogni elemento probatorio necessario alla ripartizione e separazione dei redditi.

Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il R. Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3062 dava facoltà di rivedere i redditi iscritti per l'imposta complementare progressiva. Col presente decreto tale facoltà è sospesa per il triennio 1928 e 1930.

Tuttavia i contribuenti hanno la facoltà di chiedere lo sgravio totale o parziale del tributo, ogni qual volta il reddito complessivo accertato venga per qualsiasi motivo a cessare o a ridursi di una quota parte non inferiore ad un quinto.

L'imposta complementare è dovuta sui redditi di categoria *D*, qualunque sia il loro ammontare, è fissata in centesimi 50 per cento, e si applica ai redditi al netto della ritenuta per pensione e per opera di previdenza, salva per il contribuente la facoltà di chiedere che la liquidazione dell'imposta sia eseguita con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Sono soggetti all'imposta complementare, nella misura sopradetta, tanto gli stipendi, i salari, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo, quanto gli assegni, compensi e simili corrisposti per incarichi e lavori straordinari ed occasionali, che siano soggetti all'imposta di ricchezza mobile, semprechè i percipienti di questi ultimi assegni siano già colpiti dall'imposta complementare per gli assegni di carattere continuativo. Le pensioni di guerra e gli assegni per medaglie al valore non sono assoggettabili alla imposta di cui al 1.º comma del presente articolo, nè concorrono, nei casi in cui il percipiente di essi possieda redditi di altra natura, alla determinazione del reddito complessivo.

Quando col reddito di categoria *D*, concorrono redditi di altra natura, qualunque sia il loro ammontare, si determina l'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito complessivo, secondo le norme fissate per tutti i contribuenti e la cifra risultante si ripartisce, con calcolo proporzionale, nella quota gravante il reddito di categoria *D*, e nella quota gravante l'insieme di tutti gli altri redditi, L'imposta complementare è dovuta per intero rispetto a questa seconda quota, ed è limitata entro la misura sopradetta in rapporto alla prima quota.

Tali disposizioni avranno applicazione *a decorrere dal 1.º settembre 1927* rispetto ai redditi di categoria *D* inferiori a L. 25.000 pei quali il pagamento avvenga dopo tale data e sui quali l'imposta sia attualmente applicata per ritenuta diretta; *a decorrere dal 1.º gennaio 1928 per tutti gli altri redditi.*

Tasse di registro.

L'aliquota di tassa di registro di L. 8 per cento attualmente in vigore pei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, è ridotta a L. 6 per cento.

Questa minore aliquota sarà altresì applicata in tutti gli altri casi in cui la tariffa o le tabelle del registro ne fanno richiamo.

E' inoltre concesso per detti trasferimenti il pagamento della tassa principale di registro per metà alla registrazione dell'atto in termine e per l'altra metà entro sei mesi dalla registrazione senza corresponsione di interessi di mora, e senz'altra formalità, restando impregiudicati ogni privilegio spettante all'Erario, nonchè la solidarietà delle parti.

Tale dilazione non è consentita per le tasse complementari sulla differenza di valori.

Scorso infruttuosamente il termine di sei mesi, si incorrerà, per la tassa non pagata, nella soprataxa di tardivo pagamento, prevista dall'articolo 103

della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, salva l'applicazione delle agevolazioni, di cui al successivo articolo 104.

Rimane ferma la riduzione di un quarto della suddetta aliquota di tassa nel caso previsto dalla lettera d) dell'articolo 1 della tariffa allegata alla sopracitata legge del registro.

Queste disposizioni sono applicabili a tutti gli atti presentati alla registrazione *dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto* (20 agosto 1927) qualunque sia la loro data.

La nuova aliquota di tassa non si applica ai crediti erariali, per tasse della specie già accertate, ma non ancora pagate, anche se in dipendenza di dilazione o di concordati o di giudizi definiti.

Le tasse supplementari e complementari ancora da accertare, relativamente ad atti di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto legge, saranno liquidate con la nuova aliquota.

Ipoteche.

Le aliquote di tassa sulle iscrizioni ipotecarie e annotamenti, nonché quella sulle rinnovazioni di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 della tariffa, tabella A, allegata alla legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272, sono rispettivamente ridotte da L. 2,50 a L. 1 per cento e da lire 1,25 a L. 0,50 per cento.

BIBLIOGRAFIA

L'Annuario Ecclesiastico per il 1928

L'*Annuario Ecclesiastico* di una vasta Archidiocesi, come quella di Torino, deve rinnovarsi ogni anno. Le ragioni sono molteplici ed abbastanza evidenti.

La Società Diocesana della Buona Stampa si è accinta perciò con risolutezza ed energia a superare le difficoltà che si opponevano alla pubblicazione *annuale* dell'*Annuario*.

Del resto le varianti che di anno in anno si devono necessariamente compiere nell'«*Annuario*» e le migliorie che si introducono sono tali e tante da superare quanto si potrebbe superficialmente pensare, e indurre al facile acquisto.

Senza altro presentiamo quindi l'«*Annuario*» per il 1928 al Ven. Clero dell'Archidiocesi che tutto lo occupa, e più direttamente lo interessa, e nel quale esso troverà utili e, molte volte necessarie, indicazioni nelle molteplici sue incombenze di vita e di ministero.

La Società Diocesana della Buona Stampa nel pensiero e nella ferma persuasione di compiere, colla pubblicazione dell'«*Annuario Ecclesiastico*» cosa non meno bella, che utile e necessaria, si augura e confida di raccogliere ovunque larga messe di approvazioni, di simpatie, di adesioni.

Il prezzo dell'*Annuario* è di L. 5. Si trova presso la Libreria Cattolica Arcivescovile.

Medaglioni Agiografici

Sotto questo titolo è in corso di pubblicazione il primo volume che raccoglie i Medaglioni Agiografici pubblicati sulla Settimana Religiosa, nel primo semestre di quest'anno.

Sono ventisei medaglioni o riassunti di vite di Santi, compilati da due valenti scrittori Ecclesiastici, il Can. Prof. Attilio Vaudagnotti ed il Teol. Luigi Carnino, con criteri esclusivamente storici. È un libro di quasi 200 pagine in bellissima carta con magnifica cop.

La pubblicazione si presenta inoltre opportuna per Sacerdoti, in preparazione di discorsi o panegirici e molto adatta per premi, ricordi, strenne in collegi, oratori, scuole di religione o catechismo, ecc., dato specialmente il suo prezzo modesto prezzo L. 2.50.